



COMUNE DI NURACHI

Provincia di Oristano

SERVIZIO TECNICO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22.07.2020

I N D I C E

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Oggetto	pag. 1
Art. 2	Norme di riferimento e principi generali	pag. 1
Art. 3	Definizioni	pag. 2
Art. 4	Finalità	pag. 3
Art. 5	Diretta visione delle immagini	pag. 4

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6	Informativa	pag. 6
Art. 7	Responsabile	pag. 7
Art. 8	Funzioni del Responsabile di P.O. competente per la videosorveglianza	pag. 7
Art. 9	Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	pag. 8
Art. 10	Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza	pag. 8
Art. 11	Accesso ai sistemi e parole chiave	pag. 8

CAPO III

ADEMPIMENTI

Art. 12	Avallo del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica	pag. 9
Art. 13	Valutazione di Impatto	pag. 9

CAPO IV

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 14	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 10
Art. 15	Modalità da adottare per i dati videoripresi	pag. 11
Art. 16	Obblighi degli operatori	pag. 12
Art. 17	Informazioni rese al momento della raccolta	pag. 12
Art. 18	Diritti dell'interessato	pag. 12
Art. 19	Sicurezza dei dati	pag. 13
Art. 20	Cessazione del trattamento dei dati	pag. 14
Art. 21	Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	pag. 14
Art. 22	Comunicazione	pag. 15

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE – MODIFICHE

Art. 23	Tutela	pag. 16
Art. 24	Modifiche regolamentari	pag. 16

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25	Tutela dei dati personali	pag. 17
Art. 26	Pubblicità del regolamento	pag. 17
Art. 27	Rinvio dinamico	pag. 17
Art. 28	Entrata in vigore	pag. 17

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza fissi e mobili (telecamere modulari mobili foto-trappole), gestiti ed impiegati dal Comune di Nurachi, nel territorio comunale.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Nurachi nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2

Norme di riferimento e principi generali

1. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - Regolamento U.E. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati-RGPD o GDPR)
 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
 - D.lgs n. 101/2018 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento U.E. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali di cui alla Deliberazione 8 aprile 2010 "Provvedimento generale sulla Videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali, nelle parti non incompatibili con il GDPR e la successiva normativa di attuazione;
 - Linee Guida n. 3/2019 adottate dal Comitato Europeo dei Garanti (EDPB) sul Trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (Linee Guida sulla videosorveglianza);
 - il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 aprile 2009, n. 38, recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ha previsto, all'art. 6 comma 7, la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai fini della sicurezza urbana;
 - la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, disciplinante la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
 - la Circolare del Ministero degli Interni del 21.07.2016 n. 300/A/5620/17/144/5/20/3, recante: "Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali", che detta indicazioni circa la memorizzazione di immagini in caso di infrazione al C.D.S.;
 - il D.P.R. n. 15 del 15.01.2018, pubblicato sulla GU n. 61 del 14/03/2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati

effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia", in vigore dal 29.03.2018, il quale prevede che vengano individuate le modalità di attuazione del trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia;

- D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."

La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGDP e, in particolare:

Principio di liceità - Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo1, lett. e), RGPD. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità - In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter rimpiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità - La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità - Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per "banca di dati", il complesso di dati personali detenuto dal Comune di Nurachi, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

- b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l’utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- d) per “Titolare”, l’Ente Comune di Nurachi, nella persona del suo Rappresentante legale, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per Responsabile del trattamento, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Comune;
- f) per “Responsabile di P.O.”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali nell’ambito delle funzioni svolte nel Comune;
- g) per “Incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Responsabile di P.O. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 29 del Reg. U.E. 679/2016 e 2 quaterdecies del D.lgs 196/2003 e ssmmii;
- h) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- i) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- l) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- m) per «profilazione», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- n) per «pseudonimizzazione», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- o) per «violazione dei dati personali», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati

Art. 4

Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Nurachi, collegato alla centrale operativa della Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli

casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Nell'Ufficio della Polizia Locale sarà posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

3. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada.

4. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro. 5. I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli. 6. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.

5. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

6. In particolare l'attivazione di impianti di videosorveglianza persegue le seguenti finalità:

- prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui al decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 e al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14;
- prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- controllare determinate aree del territorio comunale;
- effettuare accertamenti in materia di violazioni al codice della strada;
- monitorare i flussi di traffico.

7. Per la realizzazione di dette finalità tramite gli impianti di videosorveglianza, il comune di Nurachi individua i siti ove installare le telecamere con Deliberazione di Giunta Comunale, che approva i relativi progetti.

8. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, con particolare riferimento all'individuazione, modifica o integrazione dell'elenco dei siti di ripresa sia permanenti che temporanei, all'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile.

9. A tal fine la Giunta Comunale, con separato atto, indicherà ogni nuova collocazione di telecamera e ogni mutamento di allocazione delle telecamere già collocate.

Art. 5

Diretta visione delle immagini

1. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

2. Il responsabile del trattamento si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

3. Il flusso dei dati giunge agli organi di Polizia municipale in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia. In tali casi i rapporti con il Comune per garantire l'applicazione del presente Regolamento, sono disciplinati da separati atti giuridici recanti nomine di Responsabile del trattamento o accordi di Contitolarità.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6

Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità per cui gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. n. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre viene riportata l'indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi. Al presente regolamento è allegato uno schema di informativa da utilizzare da parte degli uffici preposti per la predisposizione ed aggiornamento del documento da pubblicare.
4. In ogni caso, anche quando il Comune si avvale di ditte esterne per la fornitura e l'installazione di impianti e cartellonistica, dovrà essere garantita l'informativa con idonea cartellonistica e specifiche comunicazioni che informano dell'esistenza del servizio di videosorveglianza (ciò nei casi in cui non vi sia una deroga espressa di legge, prevista per le finalità di repressione di reati), fornendo tutte le informazioni previste dal GDPR nel rispetto delle Linee Guida n. 3/2019 del Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB), compresa l'indicazione del responsabile e dei dati di contatto a cui gli interessati potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al Regolamento UE. I destinatari delle predette informative sono anche i dipendenti (cui viene anche fornita specifica informativa al momento dell'assunzione in servizio) e gli operatori delle aziende che per motivi di lavoro prestano servizio per conto del Titolare. In particolare, dovrà essere utilizzato un sistema di doppia informativa: una sintetica ed una estesa.
5. Le informative sintetiche dovranno essere presenti nei cartelli e/o negli opportuni avvisi affissi in albo pretorio e nelle bacheche informative presenti nel centro abitato di Nurachi e dovranno riportare almeno:
 - identità e dati di contatto del titolare
 - i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
 - finalità e base giuridica del trattamento, specificando il legittimo interesse ex art. 6 lett. f) GDPR
 - periodo di conservazione delle immagini o criteri per determinare tale periodo
 - se i dati sono trasferiti fuori U.E.
 - un elenco sintetico dei diritti dell'interessato specificando il diritto di accesso dell'interessato ai propri dati
6. Salvo i casi in cui ciò è escluso per legge, i cartelli dovranno essere posizionati nei pressi della telecamera, così da far capire all'interessato che sta per essere ripreso, e tendenzialmente ad altezza della persona, anche senza dare la posizione esatta.
7. L'informativa completa deve essere disponibile anche con modalità alternative alla rete, come fogli informativi o recapiti telefonici. L'informativa di secondo livello può essere facilmente disponibile, ad esempio, mediante affissioni presso la sede del titolare.
8. Ove possibile inserire l'ubicazione delle telecamere attive sulle mappe disponibili online collegate alla relativa informativa.

Art. 7

Responsabile

1. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune. Il rappresentante legale dell'ente è il Sindaco che, per lo svolgimento delle relative funzioni, può avvalersi delle figure dei responsabili del trattamento, dei responsabili di P.O. e degli incaricati del trattamento, come stabilito dalla normativa sulla Privacy. Tali figure vengono individuate con specifici provvedimenti.
2. Il responsabile del trattamento ed il responsabile di P.O. competente per la videosorveglianza, devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile del trattamento ed il responsabile di P.O. competente per la videosorveglianza procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. Resta inteso che le verifiche periodiche sull'operato dei responsabili del trattamento sono delegate dal Titolare al responsabile di P.O..
4. I compiti affidati al responsabile del trattamento devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile di P.O. custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi. Altrettanto deve fare il Responsabile di trattamento che si occupa del servizio di gestione e manutenzione degli impianti.

Art. 8

Funzioni del responsabile di P.O. competente per la videosorveglianza

1. Il responsabile del trattamento:
 - applica, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del reg. U.E. 679/2016, previa valutazione di adeguatezza effettuata dal Titolare, su sua preventiva istruttoria in sede di acquisizione dei relativi servizi e forniture;
 - cura l'informativa di cui all'art. 13 del reg. UE 679/16 (G.D.P.R.);
 - individua gli incaricati del trattamento;
 - dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
 - evade entro 15 giorni le richieste da parte degli interessati;
 - secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
 - dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
 - informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
 - comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza in modo da consentire il rispetto dell'obbligo di notifica entro le 72 ore.

Art. 9

Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale specificatamente individuato e autorizzato per iscritto.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli sopra indicati devono essere sempre autorizzati.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10

Nomina degli incaricati autorizzati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza. Incaricherà, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
2. Gli incaricati andranno nominati tra il personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Art. 11

Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e ai preposti, come indicati nei punti precedenti ed a tutte le persone a ciò autorizzate.

CAPO III

ADEMPIMENTI

ART. 12

Avvallo del comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza

1. Il Comune di Nurachi sottopone i progetti di videosorveglianza al Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per il necessario avvallo, così come disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/70 dell'8 febbraio 2005, avente per oggetto "Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia."

ART. 13

Valutazione di Impatto

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale è sottoposto a Valutazione di Impatto ogni volta che vengono introdotte modifiche del sistema attualmente in uso.

2. In ogni caso l'Ente, alla luce di quanto indicato nel provvedimento "Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 - 11 ottobre 2018 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 269 del 19 novembre 2018), provvede a dare evidenza dell'analisi dei rischi eseguita sugli impianti in uso alla data di approvazione del presente regolamento.

CAPO IV

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 14

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati sulla base dei principi di cui all'art. 5 e sul presupposto di liceità di cui all'art. 6 lett. e) del reg. U.e. 679/2016
- b) trattati nel rispetto degli artt. 2 ter, 2 sexies, 2 septies, 2 opties, 2 undecies, 2 quinquiesdecies del D.lgs 196/2003”;
- c) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
- e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;
- f) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui all'art. 4, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- g) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale e operanti 24 ore su 24.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre alcune telecamere sono dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo specificatamente individuata o altra sede idonea. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

4. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

5. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

6. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in riferimento all'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.

7. Eventuali malfunzionamenti dell'impianto di videosorveglianza dovranno essere celermente segnalati all'ufficio manutenzioni comunale che provvederà al riguardo.

8. Sarà cura del Responsabile del trattamento sorvegliare le inquadrature, affinché le telecamere non riprendano interni di abitazioni private, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto, discariche abusive le cui riprese siano volte ad accertare solo illeciti amministrativi.

9. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.

Art. 15

Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno dell'ufficio specificatamente individuato.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 7;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
- all'Amministratore di sistema del Comune di Nurachi per esigenze collegate alla gestione della rete, ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

Art. 16

Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta rilasciata dal personale competente.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 17

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Per tutto quanto non già disciplinato nel presente regolamento, il Comune di Nurachi, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. UE n. 679/16 (G.D.P.R.), e del D.Lgs. n. 51/2018, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Unione Europea - Fondo europeo di sviluppo regionale - Area videosorvegliata per ragioni di sicurezza" secondo i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità di sorveglianza.
2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.
3. Il Comune di Nurachi, nella persona del responsabile di P.O., si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo.

Art. 18

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
 - ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
 - di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.

2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile di P.O. nominato dal Sindaco con apposito decreto. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

3. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, comunque nel rispetto dell'art. 2 terdecies del D. lgs 196/2003.

5. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

6. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro i termini di cui all'art. 1, lett. c).

7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 19

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del presente regolamento. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

3. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- Alla sala controllo o all'ufficio specificatamente preposto, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente il personale debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto, adeguatamente istruito sull'utilizzo dell'impianto, nella loro qualità di responsabile/incaricato del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati. Non possono accedere altre persone se non accompagnate da coloro che sono autorizzati.

- Il designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
 - Il personale autorizzato andrà individuato tra coloro che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. La gestione degli impianti di videosorveglianza di lettura targhe è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del c.p.p.
4. L'utilizzo del supporto magnetico impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
 5. L'accesso al sistema avviene mediante il rilascio di specifiche credenziali al personale autorizzato.
 6. per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 10, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
 7. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
 8. gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
 9. la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wii-Fi, Wii Max, Gprs).
 10. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art. 20

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato;
2. Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 2 del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 21

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. I danni cagionati ad altri per effetto del trattamento di dati personali comporta eventuale risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.

Art. 22

Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Nurachi a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2 ter del D.Lgs. n. 196/03.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 23

Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140 bis e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile di P.O., così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 24

Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell’Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 26

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 27

Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il conseguimento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplini tale materia.